

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

* * *

RICORSO

Proposto da:

GIANFRANCO SANTOLINI (C.F. SNTGFR62B16H294I), nato a Rimini, il 16.02.1962 ed ivi residente in Via Colombo, n. 14, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante dell'associazione **BIG GAME ITALIA**, con sede in Rimini, Via Sinistra del Porto n. 164 (P. IVA 02313010403 – C.F. 012114630442), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fiorenza dello Studio Legale Zunarelli ed Associati, giusta procura a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cellamare in Roma, Via della Scrofa, n. 64; si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax 051/237412 e all'indirizzo di posta elettronica: franco.fiorenza@pec.studiozunarelli.com,

nei confronti di

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Via dei Portoghesi, n. 12

per l'annullamento

- del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 giugno 2013, recante la riduzione del contingente di cattura del tonno rosso originariamente assegnato alla pesca sportiva/ricreativa (Doc. n. 1);

e, per quanto occorrer possa

- del decreto direttoriale n. 10602 del 29 maggio 2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con il quale è stato accertato l'esaurimento del contingente preventivamente assegnato alla copertura delle catture

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Gianfranco Santolini, in proprio nonché in qualità di presidente e legale rappresentante p. t. della associazione Big Game Italia, corrente in Rimini, Via Sinistra del Porto n° 164, delego a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento, l'Avv. Franco Fiorenza, conferendogli ogni e più ampio potere di legge, ivi compresi quello di proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, reclami, ricorsi anche in via incidentale, di conciliare e transigere, di agire esecutivamente, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, farsi sostituire e chiamare terzi in causa, eleggendo a tal uopo domicilio presso l'Avv. Vincenzo Cellamare, dello studio Zunarelli e Associati, in Roma, Via della Scrofa n. 64.

Gianfranco Santolini

- resistente -

E' autentica

Avv. Franco Fiorenza

- accessorie e ne è stata disposta la sospensione; decreto abrogato dal provvedimento anzidetto (Doc. n. 2);
- del decreto direttoriale n.8447 del 17 aprile 2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 127 del 1° giugno 2013, recante l’approvazione delle “Disposizioni applicative per la campagna di pesca 2013” (Doc. n. 3);
 - del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 11 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 97 del 26 aprile 2013, recante, per l’annualità 2013, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del massimale, nonché l’individuazione della cosiddetta quota non divisa (UNCL), pari a 29,19 tonnellate (Doc. n. 4);
 - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

FATTO

L’odierno ricorrente è un appassionato praticante della pesca sportiva in mare (Doc. n. 5), passione sportiva che lo vede impegnato non solo nell’esercizio della pratica amatoriale, quanto anche e soprattutto nell’attività di promozione e sviluppo della pesca sportiva in mare, nell’ambito dell’attività associativa facente capo alla Big Game Italia, associazione apolitica, volontaria e senza scopo di lucro, che raccoglie in sodalizio gli appassionati del settore al fine di promuovere iniziative per la difesa e la tutela della categoria dei pescatori sportivi nonché dell’ambiente marino (Doc. n. 6).

L’associazione ricorrente si qualifica per la spiccata ed importante presenza nel settore della pesca sportiva e ricreativa in mare e per i servizi che presta in favore dei soci e per l’attività di carattere divulgativo, scientifica ed assistenziale che la vede impegnata tanto nell’ambito nazionale che internazionale.

Infatti rientra nell’oggetto sociale, e peraltro costituisce motivo di continuo intervento, l’organizzazione di attività culturali e tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi e dibattiti, mostre scientifiche, inchieste e seminari che vengono tenute presso la sede sociale ovvero in occasione di meeting ed incontri di più ampio spettro, con il coinvolgimento dei soci e degli

esponenti del mondo accademico, scientifico ed istituzionale.

Nel contesto di tali attività, l'associazione Big Game Italia è stata membro del Consiglio Consultivo Regionale per il Mediterraneo (CCR MED, RAC MED) presso l'Unione Europea (Doc. n. 9), è stata altresì membro del gruppo di coordinamento e di monitoraggio delle attività dirette alla partecipazione dell'Amministrazione al processo di riforma della Politica Comune della Pesca (Doc. n. 10).

Inoltre, la Big Game Italia ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per collaborare allo sviluppo del Sistema Italiano della Pesca e dell'Agricoltura (Doc. n. 11); presso il medesimo Ministero, l'associazione ricorrente è altresì membro del Tavolo Permanente della pesca ricreativa.

Il ricorrente Gianfranco Santolini ha rivestito la qualifica di esperto del settore presso la Commissione Consultiva presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (la predetta Commissione è stata ora sciolta a seguito delle misure adottate con la c.d. "spending review").

A tali attività si associa l'azione dell'ufficio stampa della Big Game Italia che provvede sistematicamente all'aggiornamento del sito internet per la diffusione in tempo reale delle notizie che interessano il settore e la pubblicazione di studi e manuali.

L'aspetto di sicuro rilievo in relazione all'atto qui impugnato investe l'attività svolta dall'associazione in qualità di ente esponentiale di interessi collettivi e l'organizzazione di manifestazioni sportive e gare di pesca non solo in acque italiane, attività che verrebbe ad essere fortemente incisa e compromessa nella perdurante vigenza dell'atto in contestazione.

Nondimeno corre l'obbligo di sottolineare l'interesse rappresentato dall'associazione in favore dei singoli soci per l'esercizio della pesca ricreativa e l'interesse dello stesso Gianfranco Santolini in qualità di appassionato praticante della pesca al tonno.

Tanto l'associazione quanto il ricorrente, per i motivi esposti, hanno sempre seguito con attenzione ed interesse l'evoluzione normativa a livello comunitario, statale e regionale, in materia di pesca in mare e di protezione

dell'ambiente marino e della fauna ittica, intervenendo attivamente, in chiave propositiva, ai diversi livelli istituzionali ed hanno quindi valutato positivamente l'attività internazionale posta in essere dalla Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), rivolta alla tutela del tonno, e la conseguente regolamentazione comunitaria della materia.

Tale regolamentazione è stata da ultimo tradotta nel Regolamento (UE) n. 40/2013, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, per l'annualità 2013, ed è stato attribuito alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate, da ripartire tra i diversi sistema di pesca alternativi e segnatamente: la pesca con reti di circuizione, la pesca con sistema palangaro, la tonnara fissa e la pesca sportiva.

La ripartizione del TAC attribuito all'Italia con il citato Regolamento (UE) n. 40/2013 tra i diversi sistemi di pesca è stata operata con il decreto ministeriale del 11 marzo 2013.

Con tale decreto il totale ammissibile di cattura assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2013 è stato suddiviso attribuendo il 74,406% (pari a 1.451,23 t) al sistema di pesca con circuizione, il 13,587% (pari a 265,00 t) al sistema di pesca con palangaro, l'8,460% (pari a 165,00 t) al sistema di pesca con tonnara fissa, il 2,051% (pari a 40,00 t) alla pesca sportiva e l'1,496% (pari a 29,19 t) quale quota residuale non divisa (UNCL).

La voce da ultimo richiamata si riferisce al contingente assegnato alla copertura delle c.d. "catture accessorie", definite anche "by-catch", ovvero sia agli esemplari di tonno rosso pescati accidentalmente assieme alle specie bersaglio.

Con decreto direttoriale del 29 maggio 2013, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, avendo accertato l'esaurimento del contingente preventivamente assegnato alle catture accidentali di tonno rosso, ne ha disposto la sospensione.

Detto operato, come si vedrà, è certamente conforme alle disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria e internazionale.

Tuttavia, a distanza di poche settimane, la stessa Amministrazione è ritornata sui propri passi e, con l'impugnato decreto ministeriale del 18 giugno 2013, ha disposto la riapertura delle catture accidentali.

Non solo.

Al fine di coprire i futuri quantitativi di tonno rosso derivanti dalle catture accidentali, ha sottratto il 75% del contingente di cattura originariamente assegnato dal D.M. 11 marzo 2013 alla pesca sportiva / ricreativa, portandolo da 40 a 10 tonnellate, per riassegnarlo alle catture accessorie.

Tale provvedimento oltre ad essere in contrasto con la normativa di settore e ad essere viziato da eccesso di potere sotto più profili, si pone in forte contraddizione con l'impegno avviato ormai da diversi anni dall'Unione Europea verso una politica comune volta alla riduzione ed al controllo delle catture accessorie.

La ricorrente ritiene il provvedimento iniquo e tale da porre a repentaglio l'intero sistema economico e commerciale legato al circuito della pesca sportiva.

Il decreto impugnato dovrà pertanto essere annullato sulla scorta dei seguenti motivi di:

DIRITTO

I) CONTESTO NORMATIVO

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, si ritiene opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo che disciplina la materia della pesca del tonno rosso.

La Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico è stata adottata a Rio de Janeiro nella Conferenza tenutasi tra il 2 e il 14 maggio 1966. L'Italia vi ha preso parte, procedendo alla sua ratifica con la legge n. 169 del 1997. La Convenzione comprende tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti (art. 1), ivi compresa la zona interessata dall'odierno giudizio. La realizzazione degli obiettivi in essa previsti è affidata ad una Commissione appositamente costituita, denominata Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi (ICCAT). Questa

popolazioni di tonnididi e di specie affini che possono essere pescate nella zona della Convenzione a livelli che consentano le catture massime sostenibili per scopi alimentari ed altri fini. Le raccomandazioni adottate dalla Commissione entrano in vigore decorsi sei mesi dalla notifica alle parti contraenti e sono vincolanti per le parti medesime, che si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione della Convenzione ed a trasmettere alla Commissione ogni due anni - ovvero, ogniqualvolta la stessa ne faccia richiesta - un resoconto di queste misure (art. IX della Convenzione).

In ambito comunitario l'Unione, ai sensi dell'art. 3, lettera d), TFUE, ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, mentre l'art. 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE attribuisce alla stessa la competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore della pesca, ad esclusione della conservazione delle risorse biologiche del mare.

In tale contesto normativo è stata adottata la decisione del Consiglio n. 238/86 del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico.

Conformemente al nuovo assetto dei rapporti tra normative internazionali, comunitarie e degli Stati membri, nell'anno 2006 l'ICCAT ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, poi modificato nel 2008.

Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso adottato dall'ICCAT è stato recepito dall'Unione europea mediante il Regolamento (CE) n. 302/2009, con il quale sono stati stabiliti i principi generali per la sua applicazione da parte della Comunità (ora Unione) europea.

Successivamente, tale piano è stato ulteriormente modificato e approvato nella riunione annuale dell'ICCAT del 2010 mediante la raccomandazione n. 10-04.

Per adeguare la legislazione comunitaria alla raccomandazione n. 10-04, è stato adottato il Regolamento (UE) n. 500/2012, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 302/2009.

All'esito delle modifiche introdotte, ai sensi dell'art. 4, del Regolamento (CE) n. 302/2009, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle quote di pesca di tonno rosso assegnate.

A tal fine lo Stato interessato redige un piano di pesca annuale provvisorio per le navi da cattura e le tonnare praticanti la pesca del tonno rosso, che viene trasmesso entro il 30 settembre alla Commissione europea.

Quest'ultima, a sua volta, compila i piani di pesca nazionali provvisori annuali e li integra nel piano pesca dell'Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell'ICCAT per l'approvazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, lo Stato interessato trasmette poi alla Commissione il piano di pesca annuale definitivo.

La Commissione compila i piani di pesca nazionali definitivi annuali e li integra nel piano di pesca dell'Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell'ICCAT entro il 1° marzo di ogni anno.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 302/2009, ogni eventuale modifica del piano di pesca annuale o del metodo specifico per la gestione del contingente assegnato è trasmessa alla Commissione almeno tredici giorni prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione.

La Commissione trasmette tale modifica al segretariato dell'ICCAT almeno dieci giorni prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione.

Il piano di pesca annuale specifica: a) le navi da cattura di lunghezza superiore ai 24 metri comprese nell'elenco delle navi autorizzate ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 302/2009 ed i contingenti individuali loro assegnati, nonché il metodo utilizzato per l'assegnazione dei contingenti e la misura intesa ad assicurare il rispetto dei contingenti individuali; b) per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri e per le tonnare, almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi che praticano la pesca con un sistema analogo.

Il comma 15 dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 302/2009 dispone che ciascuno Stato membro assegna un contingente specifico da destinare alla pesca sportiva e ricreativa e ne informa la Commissione prima dell'inizio della campagna di pesca.

Nel 2012, in occasione della 18° riunione straordinaria, l'ICCAT ha adottato la nuova raccomandazione 12-03, con la quale sono state apportate una serie di modifiche alle misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 10-04, ivi compreso l'incremento, a partire dalla campagna di pesca 2013, del totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso.

Con il Regolamento (UE) n. 40/2013 è stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il TAC del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'anno 2013.

In tale contesto alla flotta italiana è stato attribuito un massimale di 1.950,42 tonnellate (Allegato ID).

Detto massimale risulta pertanto aumentato rispetto a quello assegnato all'Italia nelle precedenti annualità 2011 e 2012, per un totale di 162,51 tonnellate.

Come anticipato in narrativa, la ripartizione del TAC attribuito all'Italia con il Regolamento (UE) n. 40/2013 tra i diversi sistemi di pesca autorizzati, è stata operata con il decreto ministeriale dell'11 marzo 2013, tenendo conto del numero di unità autorizzate per ciascuno di essi, al fine dichiarato di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività.

Il totale ammissibile di cattura per la campagna di pesca 2013 è stato ripartito attribuendone il 74,406% al sistema di pesca con circuizione, il 13,587% al sistema di pesca con palangaro, l'8,460% al sistema di pesca con tonnara fissa, il 2,051% alla pesca sportiva e l'1,496% quale quota residuale non divisa (UNCL).

Con il decreto direttoriale del 17 aprile 2013, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha proceduto, nelle more di apposita trasposizione comunitaria, all'emanazione di disposizioni applicative *ad hoc*

che, a decorrere dalla corrente campagna di pesca del tonno rosso, danno attuazione immediata alla raccomandazione ICCAT n. 12-03.

Occorre precisare che il singolo Stato membro non ha alcuna discrezionalità nello stabilire il quantitativo massimo di tonno rosso pescabile (TAC), essendo questo determinato dall'Unione Europea, mentre esercita potestà discrezionale nel suddividere le quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca, conformemente ai principi di sostenibilità economica e di adeguata redditività delle imprese, a cui è ispirato anche il decreto ministeriale del 11 marzo 2013.

In caso di esaurimento del contingente assegnato, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro interessato *“vieta la pesca a tutti o parte dei pescherecci battenti la sua bandiera per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente sia esaurito, nel tipo di pesca interessato o quando detengono a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto, in particolare vieta la conservazione a bordo, il trasbordo, lo spostamento e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura”*.

Con specifico riferimento alle catture accessorie, l'art. 32 della raccomandazione ICCAT n. 12-03 prevede che le catture accessorie debbano imputarsi al contingente nazionale di cattura.

Il medesimo articolo prevede altresì che al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso destinato alla copertura delle catture accessorie, lo Stato parte della convenzione debba disporre l'interruzione immediata, assicurando il rigetto in mare degli esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti invece, viene precisato, dovranno essere obbligatoriamente sbarcati e confiscati, seguendo le regole previste dalla normativa di tale Stato.

Il 29 maggio 2013, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha adottato il decreto direttoriale n. 10602, con il quale, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 35, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento

(CE) n. 1224/2009 ed al paragrafo 32 della citata raccomandazione ICCAT n. 12-03, ha dato atto dell'esaurimento del contingente (TAC) assegnato alla pesca accessoria (UNCL) e disposto la sospensione delle catture accidentali di tonno rosso con decorrenza dal giorno successivo.

A distanza di pochi giorni dall'adozione di tale provvedimento, con il decreto del 18 giugno 2013, l'Amministrazione resistente ha tuttavia riaperto la pesca accessoria del tonno rosso, dopo aver riscontrato che successivamente dell'entrata in vigore del decreto di sospensione citato sarebbero stati rilevati in maniera e quantità non meglio precisata esemplari di tonno morti derivanti dalla pesca accidentale.

Inoltre, al fine di garantire la copertura dei futuri ed eventuali quantitativi di tonno rosso derivanti dalle catture accessorie, il Ministero è intervenuto (esclusivamente) sul contingente originariamente assegnato alla pesca sportiva/ricreativa, riducendolo di ben il 75%, e riassegnando il tonnello così ricavato alla quota indivisa UNCL per le catture accessorie.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 11 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 302/2009 – VIOLAZIONE DEL D.M. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 11.03.2013 – VIOLAZIONE DEL DECRETO DIRETTORIALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 17.04.2013 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 40/2013

La decisione assunta dal Ministero risulta in primo luogo in contrasto con il sistema disegnato dagli accordi internazionali e dal conseguente recepimento posto in essere dal legislatore comunitario, fino a porsi in contraddizione con gli stessi atti amministrativi nazionali di attuazione.

Come si è avuto modo di esporre nella premessa di cui al punto che precede, il legislatore comunitario ha delineato un sistema armonico ed equilibrato di regole volto a pianificare le attività di prelievo del tonno rosso, assegnando ai singoli Stati membri il compito di predisporre un piano di prelievo del tonno rosso, nell'ambito del quale allocare il totale ammissibile di cattura (TAC) assegnato a livello nazionale.

Rileva in particolare la disposizione contenuta nell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 302/2009 che assegna agli Stati l'obbligo di predisporre

un piano annuale di pesca, specificando i contingenti assegnati a ciascun sistema di pesca professionale ed alle navi inserite in un apposito elenco.

Tale piano deve essere preventivamente inviato alla Commissione che a sua volta lo trasmette al segretariato dell'ICCAT, così come deve essere inviata preventivamente ogni variazione o modifica intervenuta nel corso dell'anno e riguardante tale piano.

Allo stesso modo, lo Stato membro assegna un contingente specifico alla pesca sportiva e ricreativa informandone la Commissione prima dell'inizio della campagna di pesca.

L'art. 11 dello stesso Regolamento prevede altresì che le catture accessorie vadano imputate al contingente assegnato allo Stato membro di bandiera (TAC), fermo restando il divieto di rigettare in mare gli esemplari morti.

Nel caso di specie non può quindi non denunciarsi la surrettizia ed illegittima operazione posta in essere dall'Amministrazione che a fronte di un piano preventivamente elaborato e comunicato, avendo preso atto dell'esaurimento del contingente assegnato alle catture accessorie, anziché procedere all'imputazione delle catture successive all'intero contingente nazionale e quindi distribuendo il prelievo non preventivato secondo un criterio cronologico riferito al raggiungimento complessivo del contingente assegnato, ha ritenuto di detrarre preventivamente una quota significativa, cioè il 75%, del contingente assegnato, esclusivamente alla pesca sportiva e ricreativa così sovvertendo il sistema normativo delineato dal legislatore comunitario che impone una preventiva determinazione delle quote e l'imputazione delle catture accessorie al contingente complessivo e non già il detrimento dei singoli contingenti.

Tali considerazioni risultano viepiù rafforzate da una lettura sistematica dell'intera trama normativa che presiede la materia, ove si consideri quanto previsto dal terzo considerando del Regolamento (UE) n. 40/2013, laddove si forniscono indicazioni tese ad assicurare un sistema efficace di contingenti di cattura *“Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni*

effettuate in mare e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni supplementari dovrebbero pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare"

Tale indirizzo di matrice comunitaria va poi letto in relazione al quinto considerando dello stesso regolamento laddove si prescrive che *"È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati"*.

Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione ha pacificamente ignorato i dettami comunitari omettendo l'adozione delle misure previste per controllare e prevenire gli effetti delle catture accessorie ed ha sovvertito il principio della parità di trattamento.

In particolare, il Ministero non solo si è astenuto dall'effettuare i controlli indicati, ma non ha neppure seguito il protocollo prescritto in relazione al contenimento delle conseguenze derivanti dalle catture accessorie e dai rigetti a mare indiscriminati, tant'è che nel provvedimento impugnato non c'è alcuna indicazione del tonnellaggio e del numero degli esemplari di tonno rosso asseritamente rinvenuti morti, che pure avrebbero dovuto essere imputati alla TAC.

Al contrario, l'Amministrazione ha apoditticamente disposto un aumento della quota indivisa, prelevandola per l'intero dalla quota già assegnata alla pesca sportiva e ricreativa, con palese violazione della parità di trattamento sancita dalle norme menzionate.

La scelta dell'Amministrazione di modificare le quote già assegnate per consentire la commercializzazione degli animali provenienti dalle catture accessorie e di prelevare tali quote esclusivamente dal contingente assegnato

alla pesca sportiva contrasta con il razionale disegno del legislatore comunitario e penalizza ingiustamente una sola categoria a fronte di una ingiustificata inerzia ed inattività della stessa Amministrazione nell'applicazione dei sistemi di controllo previsti dal regolamento.

Le determinazioni assunte dall'Amministrazione evidenziano la violazione normativa che inficia gli atti impugnati ove si consideri che lo stesso D.M. del Ministero delle Politiche Agricole del 17 aprile 2013 "Disposizioni applicative per la campagna di pesca 2013" richiama gli artt. 34 e ss. del Regolamento (CE) n. 1224/2009, stabilendo che *"in caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata della relativa attività di pesca anche con anticipo rispetto alle previste date di chiusura"*.

Con riferimento alle catture accessorie lo stesso decreto prevede poi che *"al raggiungimento del contingente indiviso destinato alla copertura delle catture accessorie questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'interruzione immediata consentendo il solo rigetto in mare degli esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati con conseguente azione sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato"*.

Invero l'Amministrazione, a dispetto di quanto da essa stessa prestabilito, prima ha provveduto correttamente alla sospensione delle catture accessorie per poi riaprire tale categoria sottraendo non già il prelievo alla TAC complessivamente considerata ma alla sola pesca sportiva laddove, in coerenza con le norme citate, avrebbe invece dovuto mantenere la limitazione già disposta imputando le eventuali catture accessorie conseguenti alla morte dell'animale al contingente complessivo e quindi con una limitazione generalizzata.

Al di là della censurabilità delle scelte amministrative sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità non vi è dubbio che la ingiustificata limitazione del solo contingente già assegnato alla pesca sportiva e ricreativa

configga evidentemente con il razionale ed equilibrato disegno normativo con conseguente lesione della posizione giuridica soggettiva spettante agli appassionati della pesca sportiva anche in ragione della disparità di trattamento palesemente stigmatizzata dalla stessa legislazione comunitaria.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE ICCAT 12-03 - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA DELLA MOTIVAZIONE – PERPLESSITÀ - INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER AVER RIDOTTO IL CONTINGENTE SOLO AL SISTEMA DI PESCA SPORTIVA / RICREATIVA

Come si è già avuto modo di precisare, il termine “catture accessorie” o “by-catch” si riferisce agli esemplari pescati accidentalmente assieme alle specie bersaglio.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 302/2009, *“le catture accidentali sono detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accidentali di cui al paragrafo 12, che devono essere detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera”*.

A norma del paragrafo 32 della raccomandazione ICCAT n. 12-03, una volta esaurito il suddetto contingente, le eventuali ulteriori catture accessorie di tonno rosso possono essere rigettate in mare solo se gli esemplari interessati risultano ancora vivi, mentre quelli morti devono essere, in ogni caso, sbarcati e conseguentemente, confiscati dai competenti organi di vigilanza e controllo, nonché imputati al contingente nazionale di cattura.

Come esposto in narrativa, con il decreto direttoriale n. 1062 del 29 maggio 2013, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha disposto la sospensione delle catture accessorie di tonno rosso, avendo accertato l’esaurimento del contingente preventivamente assegnato per la loro copertura.

Tuttavia, con il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 giugno 2013, qui impugnato in via principale, si è rilevato che *“a seguito dell’entrata in vigore del richiamato provvedimento di*

sospensione delle catture accessorie di tonno rosso, sono pervenute a questa Amministrazione numerose segnalazioni relative alla presenza di un congruo numero di esemplari morti di tonno rosso, alla deriva in alcuni specchi acquei ricadenti nella fascia costiera delle 12 miglia, nonché spiaggiati lungo alcuni tratti di costa”.

A fronte di simili gravi episodi l’Amministrazione, anziché procedere alla confisca degli esemplari rinvenuti (come richiesto dalla raccomandazione ICCAT n. 12-03) e invece di disporre tutte le misure sanzionatorie necessarie a contrastare la pratica dei rigetti in mare, ha deciso di premiare tale prassi, riaprendo le catture accessorie e destinando alla stessa quasi l’intero contingente in precedenza assegnato alla pesca sportiva / ricreativa.

Nel passare in rassegna i diversi sistemi di pesca, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il decreto ministeriale del 18 giugno 2013 ha rilevato che *“alla data odierna, i dati ufficiali sulle catture di tonno rosso, a disposizione di questa Amministrazione, evidenziano il definitivo esaurimento dei contingenti di cattura come rispettivamente assegnati, per la corrente campagna di pesca, al sistema “circuizione-PS” ed al sistema “tonnara fissa-TRAP”, nonché il raggiungimento di oltre l’80% del contingente di cattura come assegnato al sistema “palangaro-LL. CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa internazionale e comunitaria, l’inizio della campagna di pesca sportiva / ricreativa del tonno rosso è fissato a decorrere dal 16 giugno (...)”.*

Alla luce di tali valutazioni, il Ministero ha quindi determinato di ridurre drasticamente (ben il 75%) il solo contingente assegnato alla pesca sportiva / ricreativa, lasciando immutate le quote ripartite tra gli altri sistemi di pesca e in particolare la quota del sistema di pesca con palangaro, nonostante quest’ultimo disponesse ancora del 20% del tonnello attribuito e nonostante, come si evidenzierà al punto successivo, il quantitativo assegnato per l’anno 2013 a quest’ultimo sistema di pesca sia stato aumentato in misura percentualmente superiore rispetto a quello della pesca sportiva / ricreativa.

Alla luce di quanto premesso, il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo in quanto affetto da eccesso di potere per **difetto di istruttoria**.

L'Amministrazione è infatti pervenuta alla decisione gravata senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili.

In particolare, allo scopo di garantire la copertura delle catture accessorie che potranno verificarsi fino alla fine della campagna di pesca del tonno rosso, l'Amministrazione avrebbe dovuto imputare le catture accessorie alla quota ancora disponibile complessivamente del Totale Ammissibile di Catture e non invece colpire unicamente ed in maniera iniqua e sproporzionata la pesca sportiva, procedendo eventualmente ad una ripartizione proporzionale tra i vari sistemi di pesca.

Orbene, non si comprende la ragione per cui il Ministero non abbia valutato l'adozione di tale, più ragionevole, misura (o quantomeno se lo ha fatto non ne ha esternato le motivazioni); in ogni caso, come si evidenzierà anche nel prosieguo, si tratta di una determinazione manifestamente irragionevole e iniqua.

L'Amministrazione ha invece preferito penalizzare esclusivamente la pesca sportiva / ricreativa, il cui contingente era ancora integro solo perché la relativa campagna di pesca era appena stata avviata.

Si noti peraltro, a titolo meramente esemplificativo, come il contingente originariamente assegnato alla pesca sportiva / ricreativa col decreto ministeriale 11 marzo 2013 fosse di solo 40 tonnellate, a fronte delle complessive 265 tonnellate assegnate al sistema palangaro, il cui 20% (pari a 56 tonnellate) di contingente ancora disponibile al momento della pubblicazione dell'atto impugnato è già di per sé superiore all'intera quota inizialmente attribuita alla pesca sportiva / ricreativa.

Sempre con riferimento alla carenza di istruttoria, occorre altresì evidenziare come l'Amministrazione ben avrebbe potuto, al fine di ridurre le catture accessorie ed evitare i rigetti, adottare misure alternative e/o complementari, che avrebbero evitato la riduzione del contingente assegnato al sistema di pesca sportiva / ricreativa in particolare, ovvero ne avrebbero diminuito l'incidenza.

In proposito, viene in rilievo la comunicazione della Commissione Europea del 28 marzo 2007 “Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea” COM (2007) 136.

In tale comunicazione sono illustrate le diverse misure ulteriori e alternative alla redistribuzione dei contingenti, che i singoli Stati membri possono adottare al fine del contenimento delle catture accessorie.

In particolare si legge nella comunicazione citata, *“Occorre riesaminare le vigenti misure di gestione che tendono a incoraggiare la pratica dei rigetti nelle attività di pesca multispecifiche e modificarne le modalità di applicazione al fine di ridurre o abolire tale effetto incentivante. Se non associato a misure complementari per il controllo dello sforzo di pesca, l'utilizzo dei TAC nella pesca multispecifica continuerà a favorire la cattura di specie per le quali sia stato esaurito il contingente da parte di pescherecci che dispongano ancora di possibilità di pesca per altre specie. È quindi necessario associare i TAC a misure di limitazione dello sforzo che prevedano la cessazione dell'attività di pesca nei casi in cui si disponga unicamente di contingenti per un numero limitato di specie. Inoltre nelle attività di pesca multispecifiche può essere necessario prevedere meccanismi che consentano l'utilizzo flessibile e il trasferimento dei contingenti. Per conformarsi alle vigenti disposizioni in materia di taglie minime i pescherecci sono costretti a rigettare in mare i pesci sotto taglia. Se si introduce l'obbligo di sbarcare la totalità delle catture, la protezione del novellame nell'ambito delle attività di pesca dirette alla cattura di specie bersaglio sarà attuata mediante la fissazione di taglie minime di commercializzazione per i pesci destinati al consumo umano, vale a dire rendendo illegale la commercializzazione, anziché lo sbarco, degli esemplari di taglia inferiore a quella prescritta. È inoltre possibile fa ricorso ad altri strumenti della PCP e a misure complementari al fine di ridurre le catture accessorie ed evitare i rigetti. Si pensi alle misure volte a incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti selettivi, ai fermi di pesca in tempo reale, all'obbligo di variare la zona di pesca, alla flessibilità dei contingenti, ai canoni applicabili alle catture accessorie e alle misure di espropriazione delle medesime. Il modo più efficace per indurre il settore a*

ridurre le catture involontarie è vietare i rigetti. Infatti, in presenza di un divieto, il fatto di salpare a bordo catture accessorie comporta un onere economico che incoraggerà lo sviluppo di pratiche e tecnologie volte a ridurre la percentuale di catture accessorie. Associando il divieto di rigetto a misure complementari quali fermi in tempo reale e l'obbligo di variare la zona di pesca, si porrà in essere un forte incentivo a evitare le catture indesiderate accompagnato da indicazioni su come realizzare tale obiettivo. (...) Tenuto conto dei forti incentivi economici alla pratica dei rigetti, è probabile che se si introduce una politica di contenimento delle catture accessorie che ne vieti il ricorso essa continuerà ad essere attuata se le misure di esecuzione sono carenti o le conseguenze giuridiche non sono proporzionate ai benefici economici che se ne traggono. La Commissione ritiene quindi che l'applicazione di tale politica non possa prescindere da un valido sistema di controllo ed esecuzione. (...)

I programmi di osservazione svolgeranno a questo proposito un ruolo fondamentale.

Tuttavia essi non potranno costituire una soluzione universale a causa dei costi elevati che comportano, in particolare se applicati a un cospicuo numero di piccole e medie imbarcazioni. Come dimostra l'esperienza dei paesi che hanno imposto divieti di rigetto, i programmi di osservazione devono far parte di un regime globale di attuazione che comprenda almeno le seguenti componenti:

- un accurato monitoraggio degli sbarchi effettuati dalle singole imbarcazioni, associato all'esame sistematico dei dati particolareggiati relativi alle catture e agli sbarchi; tali dati dovranno essere raffrontati con quelli registrati dagli osservatori a bordo quando non si disponga di osservatori per tutta la flotta,
- giornali di bordo elettronici che consentano di comunicare in tempo quasi reale la composizione delle catture, soprattutto qualora si consideri l'opportunità di imporre fermi in tempo reale in determinate zone,
- sorveglianza e controllo degli attrezzi da pesca,
- partecipazione e cooperazione da parte dei gruppi di interesse.

Occorre inoltre monitorare accuratamente le catture che i pescherecci non sono autorizzati a vendere ma sono tenuti a sbarcare (pesci di taglia inferiore alla taglia minima commercializzabile, catture eccedenti il contingente assegnato), al fine di evitare perturbazioni dei mercati legali e impedire agli operatori di trarre profitti illeciti da tali catture”.

In definitiva, plurime erano le soluzioni che il Ministero avrebbe potuto adottare alternativamente alla redistribuzione del contingente, quali le misure volte a incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti selettivi, ai fermi di pesca in tempo reale, all'obbligo di variare la zona di pesca, nonché soprattutto l'istituzione di un valido sistema di controllo.

Alla luce di quanto esposto, l'operato dell'Amministrazione risulta gravemente viziato da eccesso di potere in ragione dell'inadeguata istruttoria che ha condotto all'adozione del decreto del 18 giugno 2013, laddove si è scelto di cedere di fronte al perpetuarsi di condotte illecite anziché predisporre le opportune misure di contrasto.

In ogni caso, ove anche si volesse ammettere la validità della censurabile scelta di riaprire la pesca derivante dalle catture accessorie, occorre evidenziare come la mancata esplicitazione delle ragioni a sostegno della scelta di ridurre esclusivamente il contingente assegnato alla pesca sportiva / ricreativa, nonostante dalle premesse del provvedimento emerga che le disponibilità complessive del TAC fossero ben maggiori e che fosse quindi possibile procedere ad una riduzione proporzionale, **costituisce ex se sintomo dello scorretto uso della discrezionalità da parte dell'Amministrazione resistente.**

Sotto un ulteriore profilo, il provvedimento impugnato è affetto da eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca dell'atto, che si manifesta nella **disparità di trattamento** riservato ai diversi sistema di pesca.

Non solo infatti sono stati avvantaggiati i sistemi di pesca a circuizione e tonnara fissa per avere questi già esaurito il contingente a propria disposizione essendo la relativa campagna di pesca cominciata il 1° gennaio 2013.

Non solo, è appena il caso di ricordarlo, con il proprio operato l'Amministrazione ha premiato una prassi nociva per l'ecosistema biologico, fortemente contrastata dalla politica dell'Unione Europea.

L'Amministrazione ha ingiustificatamente avvantaggiato un sistema a dispetto di un altro nell'ambito delle quote ancora disponibili, senza che tale trattamento discriminatorio fosse in alcun modo giustificato o giustificabile.

Invero, il provvedimento gravato, come si è già avuto modo di evidenziare, è carente nella parte in cui non espone le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a sacrificare in via esclusiva il sistema di pesca sportiva / ricreativa, appalesando così evidenti ed univoci sintomi di eccesso di potere per **ingiustizia manifesta**.

IV) SOTTO ULTERIORE PROFILO - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA DELLA MOTIVAZIONE – PERPLESSITÀ - INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER AVER RIDOTTO IL CONTINGENTE SOLO AL SISTEMA DI PESCA SPORTIVA / RICREATIVA A FRONTE DEL COMPLESSIVO AUMENTO DEL TAC ASSEGNATO ALL'ITALIA NEL 2013 E DELL'AUMENTO PROPORZIONALMENTE SUPERIORE DEL CONTINGENTE ASSEGNATO AGLI ALTRI SISTEMI DI PESCA

L'ingiustizia manifesta che colpisce il provvedimento gravato è ancor più evidente laddove si consideri che gli altri sistemi di pesca hanno potuto usufruire per l'anno 2013 di un consistente aumento del contingente assegnato, sia in termini di tonnellaggio che in percentuale, rispetto all'anno 2012, e in misura notevolmente superiore rispetto alla pesca sportiva / ricreativa.

Di seguito i dati.

Nel 2012, la quota attribuita all'Italia è stata pari a 1.787,91 tonnellate con assegnazione delle seguenti quote di cattura (DM 3 aprile 2012):

- Circazione 1.377,60 t (pari al 77,051%)
- Palangaro 196,67 t (pari al 11,00%)
- Tonnara Fissa 120,00 t (pari al 6,712%)
- Pesca sportiva / ricreativa 35,00 t (pari al 1,957%)
- Quota non divisa (UNCL) 5 t (pari al 0,280%)

- Riserva 53,64 t (pari al 3%)

Per il 2013, come detto, a seguito della raccomandazione ICCAT 12-03, è stato incrementato il totale ammissibile di cattura della specie tonno rosso cosicché anche l'Italia ha potuto usufruire di un aumento del contingente assegnato.

Tale circostanza ha consentito una rimodulazione tra i diversi sistemi di pesca rispetto alla precedente annualità 2012 e a fronte del contingente complessivo assegnato all'Italia dall'Unione Europea per la campagna di pesca 2013 pari a 1.950,42 tonnellate, il decreto ministeriale 11 marzo 2013 ha così ripartito il TAC tra i diversi sistemi di pesca:

- Circuizione 1.451,23 t (pari al 74,406%)
- Palangaro 265,00 t (pari al 13,587%)
- Tonnara Fissa 165,00 t (pari al 8,460%)
- Pesca sportiva / ricreativa 40,00 t (pari al 2,051%)
- Quota non divisa (UNCL) 29,19 t (pari al 1,469%)

Dall'esame di tali dati, emerge con evidenza che a fronte dell'incremento del totale ammissibile di cattura, che ha comportato per ogni sistema di pesca del tonno rosso un aumento in valore assoluto del quantitativo catturabile, la misura percentuale degli altri sistemi è cresciuta sensibilmente mentre la pesca sportiva ha usufruito di aumento molto più contenuto.

Di talché, assume certamente rilievo, ai fini del vaglio di legittimità dell'atto impugnato, il fatto che per coprire l'eccesso di pesca derivante dalle catture accessorie, il Ministero abbia colpito esclusivamente il contingente assegnato alla pesca sportiva / ricreativa, lasciando intatte le altre.

Anche per tali motivi, il provvedimento gravato si appalesa viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà interna della motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

**V) ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA –
CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA DELLA MOTIVAZIONE –
IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DISPARITÀ DI
TRATTAMENTO**

In relazione alla medesima situazione, occorsa lo scorso anno, l'Amministrazione resistente aveva adottato un provvedimento di segno diverso e quantomeno maggiormente conforme ai principi di ragionevolezza e parità di trattamento.

In particolare, nel corso della campagna di pesca 2012, nel mese di giugno, è accaduto che le unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro superassero il contingente complessivamente assegnato a tale sistema di pesca.

Il Ministero dispose quindi la sospensione della pesca da parte delle predette unità, ma occorreva altresì procedere alla copertura dell'eccesso di pesca effettuato dal sistema palangaro.

A tal fine, con il decreto ministeriale del 19 giugno 2012 (Doc. n. 7), l'Amministrazione procedette alla redistribuzione delle quote, mediante l'utilizzo del contingente residuo (c.d. "sottopesca") maturato dal sistema circuizione ed alla proporzionale riduzione del contingente di cattura al sistema pesca sportiva / ricreativa.

Premesso che la prassi di ridurre i contingenti precedentemente assegnati per colmare gli eccessi di pesca prodotti da un altro sistema di pesca è da guardare con disfavore in quanto indice di una cattiva gestione del contingente totale, nonché di un insufficiente sistema di controllo, la determinazione assunta lo scorso anno aveva quantomeno coinvolto in maniera equanime e proporzionata più di un sistema di pesca.

Preme tuttavia ribadire ancora una volta che si tratta di una prassi iniqua, che tende a favorire i sistemi di pesca che in spregio delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, superano i valori assegnati a danno dell'economia degli altri sistemi di pesca.

Ciò precisato, alla luce dei precedenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente in occasione di contingenze analoghe alla presente, il decreto gravato si appalesa viziato da eccesso di potere per contraddittorietà esterna e dovrà essere conseguentemente annullato.

VI) ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI AL DM 11.03.2013 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA TRA IL DM 11.03.2013 E IL DM 18.06.2013

Nel sacrificare esclusivamente gli interessi della pesca sportiva / ricreativa, l'Amministrazione non ha tenuto in adeguata considerazione l'esigenza di conseguimento e di mantenimento di adeguati livelli di **sostenibilità economica e di redditività** per il circuito della pesca sportiva / ricreativa, nonostante quest'ultimo costituisca un indotto di primaria rilevanza, dal quale dipendono centinaia di posti di lavoro.

Eppure, il principio del conseguimento del mantenimento della sostenibilità economica e della adeguata redditività è immanente nella legislazione in materia di pesca ed è stato da ultimo ribadito anche nel decreto ministeriale del 11 marzo 2013, laddove nelle premesse si legge *“considerato che il predetto incremento di quota consente, per la sola campagna 2013, la rimodulazione tra i diversi sistemi di pesca, rispetto alla precedente annualità 2012, delle percentuali di allocazione del richiamato contingente complessivo di cattura, nell'ottica di assicurare migliori prospettive di redditività economica, anche per la tutela dell'occupazione (...)”*; e ancora, *“ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (UE) n. 40/2013, tra i diversi sistemi di pesca autorizzati, tenendo conto del numero di unità autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività”*; *“considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento (...)”*.

Sul principio del conseguimento e del mantenimento della sostenibilità economica e della adeguata redditività, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi precisando che lo stesso deve essere inteso *“come la più razionale distribuzione possibile del TAC in modo da evitare eccessivi livelli di sotto-pesca o di sovra-pesca e, quindi, da consentire che gli operatori di mercato attualmente esistenti abbiano a disposizione un adeguato, vale a*

dire non sovrastimato né sottostimato, quantitativo di riferimento” (TAR Lazio Roma Sez. II ter, 7 maggio 2013, n. 4516).

Se così è, ai fini della sostenibilità e della redditività delle imprese operanti nel settore della pesca, l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare il contingente originariamente assegnato al sistema della pesca sportiva / ricreativa con il decreto ministeriale 11 marzo 2013, adottando delle misure alternative a quella in concreto prescelta con il decreto impugnato, in modo da tenere conto degli interessi economici e sociali legati alla pesca sportiva / ricreativa.

A tal proposito si produce in allegato la previsione di valutazione del PIL derivante dalla pesca ricreativa del tonno rosso in Italia per l'anno 2013 (Doc. n. 8) elaborata sulla base delle 5.000 autorizzazioni rilasciate per quest'anno.

Oltre a coinvolgere non meno di 35.000 appassionati l'esercizio della pesca sportiva del tonno comporta spese ed investimenti per la minuteria dell'attrezzatura da pesca, per l'abbigliamento tecnico, per l'iscrizione ai circoli ed associazioni, per le esche, per il carburante, servizi accessori e quant'altro, oltre ai costi di ammortamento delle imbarcazioni relative ad un settore fortemente in crisi qual è la cantieristica, che conducono ad un Prodotto Interno Lordo legato a tale attività stimabile nella misura di euro 210.000.000,00.

Va da sé che anche sotto questo profilo il sacrificio unilaterale ed indiscriminato della pesca sportiva e ricreativa si rivela pacificamente ingiustificato ed ingiusto ed in quanto tale illegittimo.

**ECESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE -
CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA – MANIFESTA ILLOGICITÀ E
IRRAGIONEVOLEZZA – PER NON AVER PREVISTO LA QUOTA DI RISERVA PER
LA CAMPAGNA DI PESCA 2013**

L'esaurimento del contingente assegnato alle catture accessorie registrato già a maggio 2013 e rilevato dal decreto direttoriale del 19 maggio 2013 che ne ha disposto la sospensione, testimonia l'illogicità e l'irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, nonché il difetto di

istruttoria sotteso all'adozione dell'atto presupposto, il decreto ministeriale del 11 marzo 2013 recante, per l'annualità 2013, la ripartizione tra i vari sistemi di pesca, che non ha previsto una quota di riserva da destinare alla copertura degli eventuali (invero certi) eccessi di pesca derivanti dai vari sistemi di pesca.

La "quota di riserva" era stata invece prevista per l'annualità 2012 dal decreto ministeriale 3 aprile 2012 che aveva destinato il 3% del contingente totale assegnato all'Italia proprio alla copertura di eventuali superamenti di quota relativi ai diversi sistemi di pesca.

Con riferimento all'annualità 2012, tale previsione, seppur non aveva impedito la redistribuzione delle quote e la conseguente riduzione del contingente assegnato alla pesca / sportiva, aveva evitato che l'intero quantitativo in eccesso fosse addebitato agli altri sistemi di pesca.

Il provvedimento impugnato in via principale ha portato alla luce le incongruenze che affliggono il provvedimento posto a monte, e cioè il decreto ministeriale dell'11 marzo 2013, nella parte in cui non ha previsto una quota di riserva da utilizzare nel caso di esaurimento dei contingenti assegnati ai diversi sistemi di pesca.

ISTANZA CAUTELARE

La società ricorrente chiede la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, sussistendo evidentemente le condizioni volute dall'art. 55 c.p.a.

Per un verso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alla sicura illegittimità del comportamento della P.A. e dei provvedimenti impugnati, in particolare del decreto ministeriale del 18 giugno 2013, con il quale sono state riaperte le catture accessorie ed è stato ridotto drasticamente il contingente assegnato alla pesca sportiva / ricreativa.

Per altro verso, è altrettanto certo che la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, e del decreto di cui sopra in particolare, comporterebbe un pregiudizio che non è certamente suscettibile di integrale ristoro all'esito del giudizio di merito.

Invero, la campagna di pesca sportiva / ricreativa 2013 necessariamente può essere svolta solo in un arco di tempo limitato, che precede la discussione del merito del presente giudizio.

Si evidenzia in particolare che il mese di agosto rappresenta il momento di massimo incremento dell'indotto relativo alla pesca sportiva e ricreativa, in quanto, come noto, detta attività viene praticata soprattutto in occasione del periodo feriale.

Inoltre il rapido esaurimento del contingente inizialmente assegnato alle catture accidentali testimonia il fondato timore che la quota sottratta alla pesca sportiva / ricreativa verrà esaurita in un ristretto arco temporale.

Non vi è dubbio pertanto che tale ristretto arco temporale comporti la certa irreparabilità del danno, nemmeno suscettibile di reintegrazione per equivalente in ragione della natura non patrimoniale dell'interesse leso, e si rende perciò necessario l'intervento riparatore, già in sede cautelare, della giustizia amministrativa.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris*, e sussistendo, per le ragioni suesposte, il *periculum in mora*, si chiede:

In via principale:

- La sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale del 18 giugno 2013 e la conseguente reviviscenza del decreto direttoriale del 29 maggio 2013 che ha disposto la sospensione delle catture accessorie.

Cumulativamente o alternativamente:

- Il ripristino del contingente così come inizialmente assegnato alla pesca sportiva / ricreativa dal decreto ministeriale 11 marzo 2013

Cumulativamente o alternativamente:

- La trattazione del merito a breve.

In via subordinata:

- L'adozione di tutte le misure cautelari che Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo riterrà idonee, in base alle circostanze concrete, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Il difensore chiede di essere sentito in camera di consiglio

ISTANZA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE:

In relazione alla proposta domanda cautelare, sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, in quanto vi è il fondato timore che a quella data il contingente sottratto alla pesca sportiva / ricreativa e assegnato alle catture accessorie sia ormai esaurito.

Inoltre, come sopra evidenziato, il mese di agosto rappresenta il momento di massimo incremento dell'indotto relativo alla pesca sportiva e ricreativa, in quanto, come noto, detta attività viene praticata soprattutto in occasione del periodo feriale.

L'eventuale riassegnazione tardiva del contingente di tonno rosso allo stato sottratto alla pesca sportiva e ricreativa rischia non solo di rimanere senza esito a causa del probabile esaurimento *medio tempore* di tale quota, ma costituisce altresì un danno non suscettibile di un'equivalente riparazione.

Si chiede, pertanto, che il Presidente del Tribunale adito voglia disporre, inaudita altera parte, le seguenti misure cautelari provvisorie:

- La sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale del 18 giugno 2013 e la conseguente reviviscenza del decreto direttoriale del 29 maggio 2013 che ha disposto la sospensione delle catture accessorie.

Cumulativamente o alternativamente:

- Il ripristino del contingente così come inizialmente assegnato alla pesca sportiva / ricreativa dal decreto ministeriale 11 marzo 2013

In via subordinata:

- L'adozione di tutte le misure cautelari che Codesto Ill.mo Presidente riterrà idonee, in base alle circostanze concrete, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Il difensore chiede di essere sentito dal Presidente.

* * *

Tutto ciò considerato,

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito disporre l'annullamento degli atti impugnati, previa tutela cautelare, con vittoria di spese e competenze.

In sede di costituzione si producono i documenti richiamati in narrativa come da separato elenco.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di Euro 650,00.

* * *

Ai sensi dell'art. 56 c.p.a. si procede all'invio a mezzo fax del suesteso ricorso nei confronti del **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali** presso i suoi uffici al n. 064742314 (Doc. n. 12) nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato al n. 0696514000 (Doc. n. 13)

Bologna - Roma, 22 luglio 2013

Avv. Franco Fiorenza



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Franco Fiorenza, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del presente atto a:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Via dei Portoghesi, n. 12

Ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di: